

Città di Vibo Valentia

Settore 1 - AFFARI GENERALI

Servizio Affari Legali e Generali - Servizio Gestione Risorse Umane

89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

Tel. 0963-599288 - Fax 0963-599216

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ALL'INTERNO DI EDIFICI COMUNALI DOVE SVOLGERE IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E GENERI ALIMENTARI DOLCI E SALATI PRECONFEZIONATI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI PER 36 MESI.

Art. 1 - Oggetto

Il presente affidamento ha per oggetto la concessione in via esclusiva di spazi presso diversi edifici comunali dove svolgere il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti dolci e salati preconfezionati mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici, come di seguito dettagliato:

Edificio	Indirizzo	Distributore di bevande calde	Distributore di bevande fredde	Distributore di snack e bevande fredde
Municipio – sede	Piazza Martiri d'Ungheria	2	2	2
Municipio – sede distaccata – Comando Vigili Urbani	Viale Ferrovie Calabro - Lucane	1	1	1
TOTALE		3	3	3

Gli spazi ed il numero dei distributori per singola tipologia individuati ad insindacabile ed inappellabile giudizio dell'Amministrazione comunale, in virtù delle effettive attuali esigenze, potranno subire variazioni/incrementi/decrementi in base alle eventuali diverse esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente.

Eventuali nuove installazioni saranno concordate tra la ditta aggiudicataria e il Comune di Vibo Valentia, sulla base dei consumi stimati e di altre variabili opportunamente valutate.

In caso di completo trasferimento dei servizi comunali presso altre sedi, o di riorganizzazioni strutturali, sarà cura della ditta provvedere a spostare i distributori in parola, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Durata

La durata del contratto è di mesi 36 (trentasei).

Art. 3 – Canone di concessione e modalità di pagamento

Per l'utilizzo degli spazi concessi in esclusiva e per il rimborso forfettario dei servizi (energia elettrica, acqua e pulizia dell'area attigua ai distributori) messi a disposizione, la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere un canone non soggetto ad IVA.

L'importo a base d'asta è di € 3.000,00 annui e quindi complessivi € 9.000,00 così determinato:

Tipologia distributore	Canon e annuo	N. distributori	Totale annuo
Distributore automatico di bevande calde	€ 360,00	3	€ 1.080,00
Distributore automatico di snack e bevande fredde	€ 320,00	2	€ 960,00
Distributore automatico di acqua in bottigliette	€ 320,00	3	€ 960,00
Totale canone annuo a base d'asta			€ 3.000,00

Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Vibo Valentia, per tutta la durata del contratto, i canoni di concessione offerti per ciascuna tipologia di distributore e versati complessivamente in un'unica rata anticipata entro il 31 Luglio di ogni anno.

Per ogni distributore installato nel corso dell'anno, il canone sarà suddiviso in dodicesimi di anno e il concessionario dovrà versare le mensilità di effettivo utilizzo del bene.

Art. 4 – Obblighi e Condizioni

Il concessionario dovrà:

–essere in possesso dei requisiti normativi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici;

–presentare apposita SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. allo Sportello unico per le Attività produttive, nonché notificare l'installazione dei distributori automatici all'AUSL, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e della normativa Regionale vigente;

–essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo il sistema HACCP (Piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) previsto dal D.Lgs. n. 193/2007; tale documento dovrà essere consegnato in copia all'Amministrazione Comunale entro la data di concessione degli spazi. Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Il concessionario dovrà effettuare, a sue cure e spese, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici presso le varie sedi comunali, nel numero indicato all'art. 1, entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ovvero entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di ulteriori distributori.

L'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti previo accordo con il Responsabile della Manutenzione dell'Ente.

Al termine del contratto il concessionario dovrà ritirare le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro 10 giorni solari e consecutivi dalla data di scadenza contrattuale.

Il concessionario dovrà inoltre:

- ❖ Assicurare la rigorosa ed inappuntabile pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse ed evitare contestazioni da parte dei consumatori;
- ❖ Effettuare gli interventi di ricarica dei prodotti in modo tempestivo, con almeno un passaggio ogni 5/7 giorni solari; Tali interventi potranno essere effettuati negli orari di apertura degli edifici identificati;
- ❖ Provvedere al mantenimento in efficienza delle apparecchiature anche in riferimento all'erogazione del "resto";
- ❖ Provvedere alla consegna delle "chiavette ricaricabili" richieste, concordando il giorno e l'ora della consegna con il Referente dell'Amministrazione;
- ❖ Provvedere agli interventi di manutenzione, pulizia e rifornimento extra, entro il termine di 24 ore dal momento della segnalazione. Tali interventi potranno essere effettuati negli orari di apertura degli edifici identificati.

Ad ogni distributore dovrà essere associato il nome ed il numero di telefono di un operatore referente al quale l'Amministrazione potrà rivolgersi in caso di bisogno.

Il concessionario, in base alla verifica sull'andamento dei consumi, potrà presentare all'Amministrazione Comunale soluzioni alternative maggiormente in linea con le esigenze dei servizi presso i quali vengono installati i distributori. In tal caso, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di adottare o meno le proposte di variazione alla tipologia di distributori installati eventualmente presentate dal Concessionario. Qualora venga installata una tipologia di distributore diversa da quelle riportate all'art.1, il canone di concessione sarà determinato in proporzione al valore offerto in sede di gara per il distributore più simile.

Al fine del monitoraggio del servizio, il concessionario si impegna a trasmettere all'Ente, con cadenza annuale e su supporto informatico, il rendiconto sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti alimentari. Il rendiconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (servizio – sede edificio)
- Data di installazione
- Erogazioni effettuate
- Totale consumi per ciascun tipo di bevanda/snack.

Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua e/o sbalzi di tensione, pressione o simili, non potranno per nessuna ragione essere addebitati all'Amministrazione Comunale.

L'Ente non è responsabile dei danni eventualmente causati alle attrezzature del Concessionario che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto.

Inoltre il Concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

Il personale, addetto al rifornimento dei distributori, dovrà essere munito, se previsto dalla normativa, di idoneo documento rilasciato dall'autorità sanitaria e in regola con quanto espressamente previsto dalle norme sanitarie in materia, anche in ossequio all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327.

Durante lo svolgimento dei servizi di rifornimento, pulizia e manutenzione il personale del Concessionario dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica.

E' fatto divieto al personale occupato dal Concessionario di girovagare all'interno delle aree degli edifici sedi della prestazione.

Sono a carico del concessionario, tutti gli oneri e rischi dovuti alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Concessionario si impegna espressamente a:

- a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente capitolato e negli atti di gara;
- b) Predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- d) Non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla prestazione dei servizi;
- e) Manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- f) Osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero successivamente essere emanate.

L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 5 – Specifiche tecniche distributori e caratteristiche dei prodotti

I distributori dovranno:

- Essere in ottime condizioni e di ultima generazione;
- Essere dotati di idonea omologazione a marchio CE e rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, a norma del D.Lgs 17/10 e D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Rispettare le norme specifiche per i distributori commerciali e gli apparecchi automatici per la vendita;
- Consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;

- ☑ Essere predisposti per l'accettazione dei tagli di moneta metallica fino a cinque centesimi di euro (€ 0,05) ed erogare il resto;
- ☑ Essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti. In caso di versamento della cauzione per la consegna della chiave, il concessionario rilascerà all'utente apposita ricevuta. Tale cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave.

I distributori dovranno erogare prodotti di ottima qualità e di marca di primaria importanza. E' assolutamente vietata la somministrazione di bevande alcoliche, tabacchi, e quant'altro non espressamente specificato dal presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

1. **Distributore di bevande calde:** dovranno essere erogati almeno i seguenti prodotti:

- a. Caffè espresso
- b. Caffè lungo
- c. Caffè decaffeinato
- d. Caffè d'orzo
- e. Caffè macchiato
- f. Caffè decaffeinato macchiato
- g. Caffè d'orzo macchiato
- h. The
- i. Cappuccino
- l. Cioccolata
- m. Latte

In particolare il **caffè dovrà essere di prima qualità, miscela bar.**

Per tutti i distributori di bevande calde installati a seguito dell'esecuzione del contratto, si chiede di produrre le schede dei prodotti utilizzati; tale controllo sarà ripetuto a campione a richiesta dell'Ente;

2. **Distributore di bevande fredde:** acqua oligominerale, bibite e bevande (cola, aranciata, tè, dissetanti, ecc.) nelle confezioni di seguito specificate:

- a. Acqua naturale -bottiglie PET capacità lt 0,50;
- b. Acqua frizzante - bottiglie PET capacità lt 0,50;
- c. Lattine da cl 33;
- d. Bottiglie PET capacità lt 0,50.

3. **Distributore di snack e bevande fredde:**

- a. Prodotti da forno e snack in monoporzioni, salati o dolci, di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.
- b. Prodotti da forno e snack senza glutine, in monoporzioni, salati o dolci, di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa in vigore.
- c. Bevande analcoliche in lattina capacità 33/25cl
- d. Bevande analcoliche in bottigliette PET capacità lt 0,50
- e. Acqua naturale – bottigliette PET capacità lt 0,50
- f. Acqua frizzante – bottigliette PET capacità lt 0,50
- g. Succhi di frutta in brick da 200ml

Il servizio e tutti i prodotti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia. Le caratteristiche merceologiche (marca, composizione, modalità di conservazione e scadenza) dei prodotti dovranno essere indicate sulla confezione.

Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 10 (dieci) giorni solari antecedenti la scadenza del “termine minimo di conservazione del prodotto/da consumarsi preferibilmente entro il”.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche sopra indicate o minime di legge.

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti entro 24 ore dalla segnalazione, a spese della ditta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

I prezzi dei prodotti vengono fissati dal Concessionario e preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale. Il Concessionario potrà variare i prezzi dei prodotti offerti, ad esclusione dell'acqua naturale e frizzante il cui prezzo, per tutta la durata contrattuale, non potrà superare l'importo di € 0,50 a bottiglietta di capacità lt 0,50. I prezzi dei prodotti devono essere esposti sulle macchinette e deve essere ben chiaro e visibile il prezzo del prodotto che l'utente intende selezionare.

Art. 6 – Penali

Qualora il concessionario non espleti il servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente avviso, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa via PEC.

Per le seguenti inadempienze si applicheranno le penali di seguito indicate:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nel ritiro di ogni singola macchina ai sensi dell'art. 4; ove il ritardo superi i 20 giorni consecutivi, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- € 50,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'art. 5;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento dei canoni ai sensi dell'art. 3;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell'art.4; ove il ritardo superi i 20 giorni consecutivi, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 24 ore dalla chiamata;
- € 150,00 per la mancata trasmissione di ciascun rendiconto annuale ai sensi dell'art. 4;
- € 500,00 per ciascun distributore con caratteristiche non corrispondenti a quanto indicato all'art. 5 qualora lo stesso non venga sostituito entro 7 (sette) giorni consecutivi dalla comunicazione della difformità rilevata.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, rivalendosi sulla cauzione qualora il concessionario, appositamente diffidato, persista nell'inadempimento, anche dopo le contestazioni.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni solari dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte del concessionario o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al concessionario le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il relativo provvedimento sarà assunto dal Dirigente responsabile del SUAP.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente avviso per le eventuali violazioni contrattuali essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento e/o risolvere il contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Amministrazione saranno notificate al Concessionario tramite PEC.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto stabilito nel presente avviso e dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, costituiscono cause di soluzione di diritto del contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC, il contratto nei seguenti casi:

- Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nella procedura di gara;
- Qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano al Concessionario di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- In caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dagli articoli relativi al subappalto, alla cessione del contratto e cessione del credito del presente avviso;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- Inosservanza delle normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;
- In caso di dolosa collusione da parte dei componenti del Concessionario con personale appartenente al committente o con i terzi;
- Nei casi indicati dall'articolo “penali” del presente avviso;
- Nel caso di mancato rispetto dei singoli termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto; In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa con addebito al Concessionario inadempiente dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

Art. 8 - Recesso

L'Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare al Concessionario a mezzo PEC nei seguenti casi:

- Giusta causa;
 - Mutamento di carattere organizzativo, ragioni di superiore interesse pubblico;
 - Reiterati inadempimenti del concessionario, anche se non gravi. Si intende per “giusta causa”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 1) Qualora sia stata depositata contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;

- 2) Qualora il concessionario perda i requisiti minimi per la partecipazione all'asta attraverso la quale si è individuato l'affidatario;
- 3) Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- 4) Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni all'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Trasparenza

Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

- a) Dichiarare che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) Dichiarare di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- c) Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle offerte

Il plico adeguatamente sigillato al fine di garantire l'integrità e la riservatezza delle documentazione contenuta dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Venerdì 29 Maggio 2020 all'Ufficio Protocollo Comunale** sito in Vibo Valentia, P.zza Martiri d'Ungheria.

Non sono ammessi invii a mezzo PEC o mediante altro mezzo di comunicazione elettronico, non essendo dotati di attrezzature specializzate (art. 52 comma 1, lettera c) D.Lgs 50/2016).

Si intenderanno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di ritardo imputabile al vettore/servizio postale, oltre il termine perentorio suddetto.

Fanno esclusivamente fede data, ora e firma di arrivo apposte dall'incaricato dell'Ufficio Protocollo Comunale.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il

plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

MITTENTE: denominazione dell'impresa concorrente, indirizzo, recapito telefonico, numero di fax, indirizzo Posta Elettronica Certificata

DESTINATARIO: Comune di Vibo Valentia – Piazza Martiri d'Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV)

OGGETTO: CONCESSIONE DI SPAZI ALL'INTERNO DI EDIFICI COMUNALI DOVE SVOLGERE IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDDE E GENERI ALIMENTARI DOLCI E SALATI PRECONFEZIONATI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI

Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla gara due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della Concessione e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta economica”:

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta deve contenere:

1) Domanda di partecipazione come da modello **allegato n. 1** al presente avviso;

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) (solo nel caso si partecipi all'asta a mezzo di procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A pena di esclusione, la presente busta contenente la documentazione amministrativa, deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”

La busta contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello **allegato n. 2** al presente avviso e contenere i seguenti elementi:

- prezzo unitario in rialzo per distributore automatico bevande calde
- prezzo unitario in rialzo per distributore automatico bevande fredde e snack
- prezzo unitario in rialzo per distributore automatico di acqua in bottigliette
- prezzo complessivo annuale;
- prezzo complessivo nel triennio.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dalla Società, consorzio o ente cooperativo.

Non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto agli importi a base di gara e non saranno prese in considerazione offerte pari alla base di gara.

Non saranno ammesse offerte parziali o condizionate o indeterminate.

Art. 11 - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il canone complessivo più alto rispetto alla base d'asta (determinato dalla moltiplicazione dei singoli canoni offerti per tipologia di distributore per il numero dei distributori).

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio fra le sole ditte che le avranno presentate.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, nonché la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

Art. 12 - Quesiti e chiarimenti

Gli eventuali quesiti, formulati solamente per iscritto e contenenti l'indicazione precisa del mittente e del soggetto firmatario, possono essere inoltrati al Comune di Vibo Valentia esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: protocollocomunevibo@pec.it da inviare entro il 15 Maggio 2020.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 22 Maggio 2020, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito del Comune di Vibo Valentia nella sezione Bandi

di Gara e Contratti. Non saranno dunque trasmesse risposte dirette ai presentatori dei quesiti. Non saranno ammessi chiarimenti telefonici.

I quesiti e le relative risposte saranno redatti esclusivamente in lingua italiana.

Art. 13 - Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "Quesiti e chiarimenti" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollocomunevibo@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 14 - Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto

L'apertura delle buste avverrà il giorno **Lunedì 08 Giugno 2020 alle ore 9.00** presso una sala della sede municipale di P.zza Martiri d'Ungheria a seguito di nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice da parte del Dirigente SUAP.

In seduta pubblica si provvederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata e all'apertura delle buste contenente l'offerta economica.

La procedura di gara si concluderà con l'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara, mentre l'Amministrazione sarà impegnata una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva.

Si provvederà all'aggiudicazione definitiva con apposita determinazione del Dirigente SUAP.

Il contratto sarà stipulato personalmente dalle parti presso la sede comunale alla presenza del Segretario Generale.

Art. 15 - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dall'impresa aggiudicataria saranno raccolti presso il Comune e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Art. 16 – Definizione delle controversie

Nel caso di controversie insorte tra il Comune e la concessionaria nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.

Le domande e i reclami dovranno essere presentate a mezzo PEC.

Per ogni eventuale controversia sorta di conseguenza all'esecuzione della presente concessione e che non si siano potute definire in via amministrativa, la competenza è del Foro di Vibo Valentia.

Art. 17 – Disposizioni finali

L'affidatario si fa carico del rispetto delle norme:

- relative al settore del commercio di cui al D.Lgs n. 114/1998 e s.m.i “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”,
- relative all'igiene di cui al DPR 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”,
- fiscali vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria, rendendosi garante nei confronti del Comune di Vibo Valentia, sarà tenuta all'osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelle che verranno emanate durante il periodo contrattuale da parte delle autorità competenti inerenti all'oggetto del contratto. Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si farà riferimento, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile, tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie.